

DGR 1931 dd. 22.7.2004

VISTA la legge regionale 16 agosto 2000,n.17 recante “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001 n.0454/Pres. con il quale è stato approvato il “Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà” ;

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1388 dd .28 maggio 2004 con la quale sono state approvate in via preliminare , in attuazione di quanto previsto dall’art . 9 , comma 1 della L.R.17/2000, modifiche e integrazioni relative all’art.4 del “Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà” ,approvato con decreto del Presidente della Regione n.0454/Pres. ;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla competente III Commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2004 ,in ordine alle modifiche ed integrazioni relative all’art.4 del sopraccitato Regolamento ;

TUTTO CIO’ premesso;

su proposta dell’Assessore alla Salute e alla Protezione Sociale , la Giunta regionale all’unanimità

#### DELIBERA

1. Di approvare in via definitiva , ai sensi dell’art.9, comma 1 della L.R. 17/2000, le modifiche e le integrazioni del “Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di “Progetti antiviolenza” , approvato con decreto del Presidente della Regione n.0454/Pres. del 28 novembre 2001 , così come risultano dall’ allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento .
2. Alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

allegato A)

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA “REALIZZAZIONE DI PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE DI CENTRI PER DONNE IN DIFFICOLTA’ “ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2000 N.17, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.0454/PRES.DEL 28 NOVEMBRE 2001.

Art.1

(Modifica ed integrazione dell’art.4 del decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001 n.0454/Pres.)

1. All’art.4 comma 1 del decreto 28 novembre 2001 n.0454/Pres. le parole “fino al limite massimo del 90% degli oneri sostenuti” sono sostituite con le parole” fino a copertura degli oneri da sostenere”.
2. All’art.4 comma 3 del decreto 28 novembre 2001 n.0454/Pres. sono abrogate le parole”e comunque in misura non superiore alla percentuale di contribuzione prevista a favore delle associazioni di cui al comma 1”.
3. All’art.4 il comma 5 del decreto 28 novembre 2001 n.0454/Pres., è sostituito , ai sensi dell’art. 4 comma 58 della legge regionale 29 gennaio 2003 , n.1, dal seguente . “I contributi sono erogati , contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell’importo complessivo. Il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione”.

Art.2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.